



COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Originale Deliberazione del Consiglio Comunale

ETTO: ""MODIFICA ART. 5 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO IN ORDINE ALLA
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA, IN CONFORMITA' ALL'ART. 20
DELLA LEGGE REGIONALE 18.3.1980 n. 15""

L'anno millenovecento ottantuno, il giorno trenta
mese di marzo, alle ore venti e trenta nella solita sala delle
anze Consiglieri.

Convocato dal Sindaco per la data fissata dalla Giunta Municipale con atto del 12.2.1981
15.0, mediante appositi avvisi scritti notificati al domicilio di ciascun Consigliere con le
abilità e nei termini di legge, si è ivi riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria
prima convocazione ed in seduta pubblica, sotto la presidenza del
Sindaco, Signor Sergio PICCININI

in l'assistenza del **SECRETARIO GEN** del Comune Sig. Dott. GOTELLI Enzo

Fatto appello nominale risultano:

SENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI	
1		Chella Mario	15		Marzi Federico
2		Canepa Franco	16		Mazzini Antonio
3		Prete Francesco	17		Razzetta Gabriele
4		Calani Natalino	18		Conti Vincenzo
		Gueglio Vincenzo	19		Venzano Paolo
6		Rossi Flavio	20		Dazzi Natalino
7		Gori Gorino	21		Ghietti Stefano
8		Castagnola Giacomo	22		Rizzi Giulio
9		Azaro Giuseppino	23		Bosso Roberto
10		Antonini Sandro	24		Piccinini Sergio
		Fico Silvio	25		Brina Carlo
11		Albanlo Claudio	26		Noceti Carlo
12		Biggi Zefferino	27		Panteri Domenico
13		Oppici Bruno	28		Motto Gianni
	1	Magrini Maria Alberta			Camporese Maria Pia
14		Bregante Angelo	29		Sparagino Eugenio

Totale presenti N. 29 Totale assenti N. 1

Conti, Dazzi e Venzano ;

- L'Assessore all'Urbanistica Dott. Mario Chella illustra il provvedimento e dà lettura del seguente schema di deliberazione :

- Visto l'art. 5 del Regolamento Edilizio vigente, adottato con deliberazione consiliare in data 19.4.1952, n° 36, e successive variazioni, in ordine alla composizione della Commissione Edilizia ;

- Vista la Legge Regionale 18.3.1980, n. 15 avente per oggetto "Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali e norme in merito al monte di Portofino ;

- Visti in particolare : a) l'art. 2 della suindicata legge che stabilisce che i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali di cui all'art. 1 sono emanati dal Sindaco previo parere vincolante della Commissione Edilizia integrata con due esperti in materia di bellezze naturali, b) l'art. 20 che sancisce l'obbligo dei Comuni di adeguare i rispettivi regolamenti edilizi con apposite norme per la integrazione della Commissione Edilizia di cui all'art. 2 ;

- Considerato che ai sensi del precitato art. 20 della L.R. 18.3.1980 n. 15 nelle more della predisposizione da parte del Consiglio Regionale di apposito elenco di esperti in materia di bellezze naturali, la modifica del Regolamento Edilizio deve prevedere che gli esperti vengano eletti dal Consiglio Comunale su designazione degli Ordini Professionali, ed inoltre che le sedute della Commissione Edilizia integrate siano valide con la presenza di almeno 1 dei due esperti, e che i pareri delle Commissioni Edilizie, qualora si discostino dal voto anche di uno solo dei due esperti, debbano essere congruamente motivati ;

- Considerato inoltre che sempre ai sensi dell'art. 20 di detta L.R. la modifica del Regolamento edilizio non è soggetta ad approvazione regionale, prevista dall'art. 36 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 ;

D E L I B E R A

1) l'art. 5 del Regolamento Edilizio, adottato con deliberazione consiliare in data 19.4.1952, n. 36 e successive modifiche, è così modificato :

ART. 5 - COMMISSIONE EDILIZIA

La Commissione Edilizia è composta :

- 1) dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede
- 2) da quattro membri nominati dal Consiglio, di cui almeno un Ingegnere od architetto iscritto al proprio Albo
- 3) da un rappresentante dell'Azienda Autonoma di Soggiorno, dalla stessa nominato ;
- 4) Dall'Ufficiale Sanitario ;
- 5) Da un rappresentante della Soprintendenza ai Monumenti per la Liguria
- 6) Da due esperti in materia di bellezze naturali, eletti dal Consiglio Comunale su designazione degli Ordini Professionali e degli Enti che abbiano quale fine statutario la protezione delle bellezze naturali, fino a quando non sia stato predisposto da parte del Consiglio

rali, fra i quali i Comuni dovranno scegliere i membri che integrano la L.R. 18.3.1980, n° 15 ;

sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 18.3.1980, n° 15 la Commissione edilizia sarà integrata con due esperti in materia di bellezze naturali per quanto riguarda i provvedimenti relativi all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali elencati nell'art. 1 della citata L.R.. Il parere della Commissione Edilizia integrata è vincolante.

Le sedute della Commissione Edilizia integrata è valida anche con la presenza di almeno uno degli esperti.

Quando i pareri della Commissione Edilizia si discostino dal voto anche di uno solo degli esperti, i pareri stessi devono essere congruamente motivati in relazione alle specifiche argomentazioni formulate dagli esperti.

I membri di cui ai punti 2) e 3) durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Segretario Comunale disimpegnerà le funzioni di Segretario della Commissione in voto consultivo.

Si dà atto che la presente modifica al vigente Regolamento Edilizio, ai sensi del 1° comma dell'art. 20 della L.R. 18.3.1980, n° 15, non è soggetta all'approvazione Regionale prevista dall'art. 36 della L. 17.8.1942, n. 1150 e successive modifiche ;

Si dichiara, data l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 3 della Legge 9.6.1947, n. 530.

A questo punto si hanno i seguenti interventi (1)

Indi il PRESIDENTE, pone ai voti per alzata di mano la deliberazione praticata.

Il esito della votazione è il seguente :

Consiglieri assegnati ed in carica : n. 30

Presenti : n. 26 (sono momentaneamente assenti i Consiglieri Conti, Dazzi e Venzano)

Votanti : n. 26

Voti favorevoli : n. 26

Il Presidente, assistito dagli scrutatori, riconosce e proclama in conformità.

1) Si omettono gli interventi il cui testo formerà oggetto di raccolta a parte. agli atti di ufficio.